



SETTORE AFFARI GENERALI
Servizi Generali

ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 29/08/2017

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE E BICCHIERI DI VETRO E LATTINE E DIVIETO DI UTILIZZO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI DI VETRO E LATTINE, DAL 08 AL 11 SETTEMBRE 2017.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- nei giorni 08 – 09 – 10 settembre 2017 avrà luogo la tradizionale Festa Patronale di Basiglio - zona centro storico;
- durante le manifestazioni in essa previste si prevede un notevole afflusso di visitatori in Piazza Monsignor Rossi, in Via Roma, in Via della Chiesa e in Via Don Silvio Coira;

DATO ATTO che la rottura di bottiglie, bicchieri o comunque oggetti in vetro e lattine costituisce potenziale pericolo per l'incolumità delle persone;

RILEVATO che tali oggetti quando abbandonati lungo le pubbliche vie, associati all'affollamento del centro abitato, oltre a rappresentare un rischio per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, particolarmente per le fasce più deboli quali bambini, anziani ed animali di compagnia, costituisce pregiudizio per il decoro urbano ed accresce le probabilità di atti illeciti contro la persona ed il patrimonio pubblico e privato;

ATTESA la necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico all'adozione di un provvedimento che preveda:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande, di qualunque genere, in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro bicchieri di vetro e lattine;
- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro, bicchieri di vetro e lattine, per il consumo di bevande, di qualunque genere, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;
- il divieto di detenzione, da parte di chiunque, di qualsiasi genere di contenitore di vetro;
- in sostituzione, di quanto sopra, la vendita e/o la somministrazione in contenitori di altro materiale ammesso dalla vigente normativa igienico/sanitaria;

CONSIDERATO che l'adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisca un miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti ed antisociali;

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265";

VISTO il Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14 conv. in Legge 18 aprile 2017 n. 48

VISTO l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"

ORDINA

1) è fatto assoluto divieto di somministrare e vendere bevande, di qualsiasi genere, in bottiglie di vetro, bicchieri di vetro e lattine;

2) è fatto, altresì, divieto di utilizzo di bottiglie di vetro, bicchieri di vetro e lattine, per il consumo di bevande, di qualsiasi genere, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico e nelle pertinenze degli esercizi di vendita e somministrazione;

3) è consentito, in sostituzione di quanto in premessa, la vendita e/o la somministrazione in contenitori di altro materiale ammesso dalla vigente normativa igienico/sanitaria;

4) il divieto di cui al precedente punto 1) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali;

5) i divieti di cui ai punti 1) e 2) hanno efficacia nella zona del Centro Storico del Comune di Basiglio **dalle ore 17:30 di venerdì 08.09.2017 alle ore 04:00 di lunedì 11.09.2017**;

6) per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 1) della presente ordinanza, si applica la sanzione nelle misure pari a: min. € 50,00 – max € 500,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 100,00.

7) per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 2) della presente ordinanza, si applica la sanzione pari a: min. € 25,00 – max € 250,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 50,00.

8) che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- alla Prefettura di Milano;
- alla Questura di Milano;
- alla locale Stazione dei Carabinieri;
- agli esercenti addetti alla somministrazione di alimenti e bevande e agli esercenti dei pubblici esercizi, della zona centro storico di Basiglio;
- alla Polizia Locale, incaricata della esecuzione della stessa;

e pubblicata:

- all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Basiglio.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- al T.A.R. della Lombardia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune.

Basiglio, 29/08/2017



IL SINDACO
Eugenio Patrone